



VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE SPES DEL 18 /10/2020



L'anno 2020, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 17:00 in streaming, modalità resa necessaria a causa dell'emergenza covid-19, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Nicoletti Marilena, verbalizza il Sig. Caggese Isabella.

Il presidente constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 16 soci su n°81 iscritti nel libro dei soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare la modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs.117/2017.

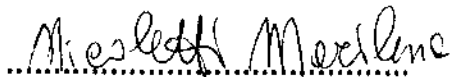
Il presidente ed il Segretario vengono incaricati allo sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



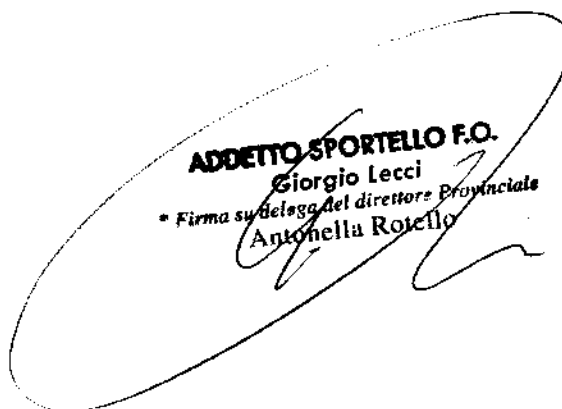
Il Presidente



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano
REGISTRATO IL 03 NOV 2020
SERIE 3^a NUMERO 2302
VERSATE EURO ESENTE



ADDETTO SPORTELLO F.O.
Giorgio Lecci
* Firma su delega del direttore Provinciale
Antonella Rotello



STATUTO

ASSOCIAZIONE SPES



Costituzione-Denominazione-Sede-Durata

Premessa

Spes nasce con "atto di costituzione associazione" riconosciuto dalla Repubblica Italiana il 12/06/1991 presso lo studio notarile del Dr Giorgio Cascione sito in via Tiso n.1 in Casarano, Repertorio n°75784, Raccolta n° 15047. Lo statuto è stato modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 11/01/1993 per adeguarlo alle prescrizioni della regione Puglia per l'iscrizione al Registro Generale delle organizzazioni di Volontariato art. 6 L 11/08/1991 n.266

Lo statuto è stato ulteriormente modificato con modalità deliberativa semplificata, dall'assemblea ordinaria del 18 /10/2020 come previsto all'art 2 del codice del terzo settore.

Art.1 L'Associazione denominata Spes ODV " è da intendersi costituita quale Ente del Terzo Settore in conformità al dettato dell'art 32 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto , ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto

L'Associazione ha sede in via Toselli 8 Martino.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art 2. L'Associazione " Spes -ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: (comma e) :interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività , esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

Mirella Morello

favorire una incisiva politica dell'ambiente per la diffusione di una cultura e di una coscienza rispettosa della natura

operare per la protezione degli animali di qualsiasi genere o specie con ispirazione al riconoscimento della condizione di portatore di "diritto" e quindi beneficiario di tutela ed assistenza pubblica

sostenere la costruzione di rapporti fra uomo e animali improntata ad una visione non antropocentrica e rispettosa di qualsiasi forma di vita

combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali

promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono

promuovere ogni forma di aiuto nei confronti di proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente

promuovere il confronto pubblico sulle tematiche animaliste .

Non saranno perseguiti fini di lucro né altri che siano incompatibili con le finalità espresse.

Art. 4. L'associazione per realizzare i propri scopi potrà svolgere le seguenti attività :

sostenere , promuovere e difendere i diritti degli animali tutti ed in particolare dei cani e degli altri animali d'affezione

svolgere attività a favore degli animali liberi, abbandonati e/o volontariato diretto presso strutture pubbliche o private

prendere in affido cani e altri animali di affezione di proprietari privati in difficoltà per un'eventuale successiva cessione a persone

promuovere l'adozione/affidamento responsabile e consapevole di animali abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private

gestire canili e rifugi (sanitari, municipali , privati) e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici

realizzare uno o più rifugi dove sia possibile ospitare e curare animali recuperati in attesa di adozione, da gestire direttamente e/o in collaborazione con altri enti

stipulare convenzioni e collaborare con soggetti pubblici e privati al fine di gestire e realizzare progetti volti alla sterilizzazione, alla cura, all'affidamento, all'adozione ed al benessere degli animali



Nicola Mordini



intervenire concretamente contro randagismo ed abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzia di buon trattamento)

promuovere studi, incontri, progetti, convegni, iniziative informative per le scuole di ogni ordine e grado in materia di benessere, diritti e tutela degli animali, educazione e cultura ambientale ed etologica, educazione ad un corretto rapporto uomo-animale

promuovere e realizzare iniziative formative rivolte ai volontari

organizzare manifestazioni ed altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolta di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc

organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati

realizzare incontri di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente

promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, social, web, per la distribuzione di opuscoli, giornalini stampati o editi in proprio o da terzi, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dall'associazione

esercitare in via veramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale volte all'autofinanziamento

promuovere eventi ed attività per la raccolta fondi per i fini istituzionali

promuovere tutte le altre iniziative che siano idonee al raggiungimento dello scopo sociale, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art:5 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'associazione potrà inoltre instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri, tra cui le reti associative, aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

il Consiglio direttivo può inoltre deliberare la costituzione di delegazioni periferiche senza limiti di numero territoriale sulla base della consistenza numerica e delle garanzie di operatività dei soci iscritti.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Nicola Mordene



Per le attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6. del D.Lgs 117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Moschetti Marianna



Art.11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art.12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10€ giornalieri e 150 € mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni .

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma1, D. Lgs n.117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Nicola Morlene





Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.



Nicola Moresano

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge
- definisce il programma generale annuale di attività
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti
- procede eventualmente alla elezione ed alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Michele Morello



Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Nicola Morlene

Art. 24. Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente
- elegge tra i propri componenti il vice presidente
- elegge il tesoriere e il segretario
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione
- predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- conferisce procure generali e speciali
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Presidente

Art. 26. Il Presidente é il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Nicola Modugno



Art. 27. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art. 29I. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 11772017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale di conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Nicola Morello



Revisione legale dei conti

Art.30- Se l'organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 , il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) rimborsi derivanti da convenzioni
- e) rendite patrimoniali
- f) attività di raccolta fondi
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- h) ogni altra entrata derivante da attività diversa di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e smi , comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale , a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.33. Il patrimonio sociale è costituito da:

Michele Alordene



- a) beni immobili e mobili
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati
- c) donazioni, lasciti o successioni
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve esser utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art.35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37- Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 € annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co 2, art. 14 D. Lgs 117/2017) gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Micaela Morileno

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni.

Art. 38- Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà esser diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere divisi beni, utili e riserve ai soci.

L'associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni

Michele Morello

